



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr. Federico LORENZINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8952 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di Franca Cicale (C.F. CCLFNC57A55C619M), nata a Chiaromonte (PZ) il 15/01/1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lo Sasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vaglio (PZ), Piazza del Popolo n. 7 (pec: losasso.giovanni@cert.ordineavvocatipotenza.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona della dott.ssa Ilda Coluzzi, nonché l'avv. Giovanni Lo Sasso;
premessi in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 4/8/2023 la Procura regionale conveniva in giudizio l'Arch. Franca Cicale, in ordine ad un'ipotesi di danno erariale relativa alle somme che l'A.S.P. di Potenza aveva dovuto liquidare alla società Russoinvest & C. s.a.s. in conseguenza della non corretta gestione del contratto di locazione di un immobile, adibito a sede della U.O.C. Attività Tecniche, e della tardiva disdetta contrattuale.

Dall'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo, e dalla documentazione allo stesso allegata, si evince quanto segue.

Con contratto rep. 45 del 04/08/2010 la società Russoinvest di Giuseppe Russo & C. s.a.s. concedeva in locazione all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) un immobile sito in Potenza, alla via Appia, per la durata di tre anni dalla data di consegna dell'immobile (avvenuta in data 31/03/2011); il contratto prevedeva il rinnovo tacito qualora, almeno sei mesi prima della scadenza, non fosse stata comunicata disdetta (cfr. art. 2).

Con deliberazione direttoriale n. 2013/00738 del 16/12/2013, considerato che l'acquisizione di nuovi locali, in sostituzione di quelli utilizzati (tra cui quelli di cui al predetto contratto), avrebbe potuto arrecare all'Azienda un vantaggio economico, si approvava avviso di ricerca di immobili da condurre in locazione nel comune di Potenza con destinazione ad uffici amministrativi e ad ambulatori sanitari, nominando responsabile del provvedimento l'Arch. Franca Cicale, Responsabile dell'U.O.C. Attività Tecniche della A.S.P.

La Azienda sanitaria, con nota prot. 179380 del 17/12/2013, a firma della stessa Arch. Cicale, responsabile della gestione ed esecuzione del predetto contratto (cfr. anche delibera direttoriale n. 64/2012), comunicava la disdetta, che

perveniva alla società proprietaria in data 20/12/2013.

La predetta Responsabile, con la determinazione n. 999/2 del 26/5/2014, individuava nella data del 30/9/2014 la decorrenza della cessazione della locazione dei predetti locali e, con nota del 27/5/2014, provvedeva a comunicarne i relativi contenuti alla locatrice.

Tali atti venivano impugnati dinanzi al TAR della Basilicata con ricorso notificato il 20/06/2014, con cui la società chiedeva anche l'accertamento del diritto al pagamento dei canoni maturati a seguito dell'asserito tacito rinnovo del contratto.

Con nota del 7/7/2014, a riscontro della richiesta del 26/6/2014, l'Arch. Cicala riferiva al Dirigente responsabile della U.O.C. Legale, ritenendo che la *ratio* della clausola prevista dall'art. 2 del contratto fosse quella di consentire comunque all'Ente il rilascio dell'immobile con un preavviso di sei mesi, in applicazione dell'art. 27 della L. 392/1978; nel richiamare, inoltre, la facoltà di recesso da contratti di locazione prevista per le pubbliche amministrazioni, al fine della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, dall'art. 2 bis del D.L. n. 120/2013 (conv. in L. n. 137/2013), evidenziava come non potesse sussistere «... nessuna illegittimità causata dalla “Violazione e falsa applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1181 del 3/12/2009 né tantomeno dalla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del contratto di locazione Rep. 45 del 4/8/2010”, visto che ... tutti i tempi proposti per la recessione dei contratti di locazione degli immobili sono stati da questa Amministrazione rispettati come voluto dalla Legge».

Con raccomandata A.R. del 30/9/2014 l'ASP comunicava formalmente alla controparte contrattuale di aver liberato i locali.

Con comunicazioni del 3/10/2014 e del 16/10/2014 la società Russoinvest, ritenendo che il contratto di locazione si fosse tacitamente rinnovato fino al 31/3/2017 in conseguenza della mancata disdetta nei termini contrattuali, chiedeva il pagamento dei canoni relativi al semestre dal 1/10/2014 al 31/3/2015 e del costo per la registrazione del contratto relativamente allo stesso periodo.

Con nota del 27/10/2014 l'Arch. Cicala evidenziava alla società che, in virtù di quanto disposto dal predetto art. 2 bis, era venuta a decadere l'automaticità del rinnovo dalla stessa sostenuta e, conseguentemente, ritenendo che l'ASP non fosse tenuta a pagare null'altro «... *relativamente ai fitti per la locazione del citato immobile*», restituiva le fatture pervenute evidenziando come le stesse dovessero essere annullate.

In data 18/11/2014 la locatrice notificava alla A.S.P. il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 112.676,69, oltre interessi e spese, per canoni e costi di registrazioni attinenti alla semestralità anticipata dall'1/10/2014 al 31/3/2015.

Nella nota n. 179818 del 22/12/2014 del Dirigente dell'U.O.C. Attività Legali dell'A.S.P., inviata al Direttore Generale e alla Responsabile U.O.C. Attività Tecniche, si evidenziava, tra l'altro: che si era provveduto a proporre opposizione al decreto ingiuntivo precisando che la procedura seguita per la disdetta del contratto di locazione non consentiva di aver certezza di un esito favorevole del relativo giudizio; che, pur essendosi sostenuto che la ASP dovesse ritenersi ente locale dipendente dalla Regione, era dubbio che nella fattispecie potesse applicarsi l'art. 2 bis del D.L. 120/2013 del 15 ottobre 2013, di per sé rivolto solo allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali e, solo successivamente, dal 24/6/2014, per effetto di una norma di modifica, era stato

esteso anche alle altre amministrazioni; che, dopo tale modifica, sarebbe stato necessario notificare un nuovo atto di preavviso di recesso (con perfezionamento allo scadere dei successivi 180 giorni, come espressamente previsto), specificando altresì che non era stata effettuata l'offerta reale del bene, in mancanza della quale, salvo accettazione al rilascio, i canoni di locazione avrebbero comunque dovuto essere pagati.

La concessa provvisoria esecutività dell'ingiunzione consentiva alla società Russoinvest di notificare prima l'atto di precetto del 23/03/2015, per l'importo di € 116.175,19, oltre accessori, e poi, in data 3/4/2015, atto di pignoramento presso terzi.

Con istanza del 13/4/2015 l'ASP chiedeva la sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, richiesta che non veniva accolta dal Tribunale di Potenza.

Anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 623 cpc del 21.4.2015, presentata dall'ASP, veniva rigettata con ordinanza depositata il 4/5/2015 del Giudice dell'esecuzione, con la quale si assegnava alla creditrice la somma di € 120.022,20, oltre interessi e spese successive.

L'ASP intimava alla società RussoInvest di riprendere immediatamente possesso dell'immobile sito in Potenza, via Appia n. 187, prima con atto dell'11/6/2015 e poi con atto del 16/7/2015, intimazione comunque non accettata dal legale rappresentante della società locatrice; questa, con atto del 30/7/2015, dichiarava di non poter accogliere tale intimazione in quanto: non aveva avuto la notifica di alcun atto di "recesso"; la disdetta ex art. 2 del contratto in questione era pervenuta oltre il previsto termine (con automatico rinnovo fino al 31/3/2017); non era proprietaria di un immobile sito in Potenza

alla via Appia n. 187, ma di 14 unità immobiliari site alla via Appia n. 184 dello stesso comune, oggetto del contratto in questione.

Con atto del 24/7/2015, a firma dell'odierna convenuta, l'ASP restituiva le fatture n. 1 e n. 2 dell'aprile 2015 (relative al canone per il periodo dall'1/4/2015 al 30/9/2015 e a costi della registrazione del contratto) richiedendo note di credito per i relativi importi, denegate dalla società con nota dell'1/9/2015.

Le parti, infine, convenivano di transigere le controversie pendenti con atto di transazione stipulato in data 11/11/2015 nei seguenti termini: la società Russoinvest si impegnava ad accettare la riconsegna dell'immobile con effetto dal 31/07/2015 (dieci mesi oltre il termine del 30/9/2014 previsto dall'A.S.P.); l'A.S.P. si impegnava a pagare i canoni fino alla predetta data e quindi, visto che quelli maturati sino al 31/3/2015, in esecuzione del pignoramento, erano stati pagati con bonifico in data 13/5/2015 per l'importo di € 120.202,20, oltre € 1.149,65 per spese legali, avrebbe dovuto versare l'ulteriore somma quantificata transattivamente in € 25.000,00, più € 5.500,00 di IVA, oltre alla rifusione delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile nello stato iniziale della locazione quantificate nell'importo di € 50.000,00 (tali somme venivano liquidate in data 19/12/2015, per € 75.000,00, e in data 18/01/2016, per € 5.500,00).

I pagamenti effettuati in esecuzione del predetto atto transattivo risultavano del complessivo importo di € 201.851,85.

In data 6/7/2020 l'ASP provvedeva a costituire in mora l'odierna convenuta per l'importo complessivo di € 151.851,85 relativo alle somme pagate in esecuzione del predetto atto di transazione.

Conseguentemente, ritenendo sussistenti il danno erariale, corrispondente alle

somme pagate per effetto della transazione, erogate a cagione della condotta gravemente colposa del Responsabile U.O.C. Attività Tecniche dell'ASP di Potenza, e gli altri presupposti della responsabilità amministrativa, nei confronti dell'Arch. Franca Cicale veniva emesso invito a dedurre, al quale non veniva fornito alcun riscontro.

L'attore pubblico, pertanto, allo stato degli atti, emetteva atto di citazione.

Riteneva, infatti, il Requirente che la condotta tenuta dalla odierna convenuta, legata da rapporto di servizio con la ASP, fosse connotata di anti giuridicità e avesse determinato all'ente pubblico danni quantificati nella somma di € 201.851,85 che l'Azienda aveva dovuto liquidare alla società Russoinvest & C. s.a.s. in conseguenza della non corretta gestione del contratto di locazione dell'immobile adibito a sede della U.O.C. Attività Tecniche, sito in via Appia a Potenza.

Il PM evidenziava che non poteva essere utilmente invocata l'applicazione dell'art. 27 della Legge 392 del 1978 (che prevede la possibilità di recesso in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi), in quanto la norma era stata declinata nel contratto nella formulazione dell'art. 2 (che invece ha previsto la necessità della disdetta entro 6 mesi prima della scadenza per scongiurarne la tacita rinnovazione per l'ulteriore periodo di tre anni).

Al macroscopico errore commesso dalla Dirigente in ordine all'applicazione della previsione contrattuale, si aggiungeva analogo errore sull'ambito applicativo dell'art. 2 bis del D.L. 120 del 15 ottobre 2013 che, nella originaria formulazione, concedeva la facoltà di recesso, nel termine ivi previsto, solo alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali. Tale inequivoca letteraria interpretazione era confermata dal fatto che solo dal 24/06/2014 tale

norma veniva espressamente modificata per renderla applicabile anche ad altre amministrazioni, tra cui le ASL.

Ulteriore comportamento censurabile veniva dal Requirente individuato nella successiva condotta tenuta dalla Responsabile U.O.C. Attività Tecniche che, persistendo nel ribadire la legittimità della disdetta del contratto, aveva determinato la controparte ad adire le vie giudiziarie, definite solo nella dannosa transazione di cui si è detto e la cui causa era indubitabilmente da rinvenirsi nella delineata non corretta gestione del rapporto di locazione con la società Russoinvest da parte della convenuta, e nella tardiva disdetta contrattuale.

Parte attorea evidenziava, inoltre, che *«...nonostante lo stesso legale dell'Azienda avesse evidenziato l'errore legato alla disdetta contrattuale, neanche dopo il 24/06/2014 – data in cui è stato modificato l'art.2 bis rendendolo applicabile anche alle Aziende sanitarie – la Responsabile U.O.C. Attività Tecniche provvedeva a disdettare il contratto per limitare i danni. La Dirigente persisteva, invece, nella sua errata interpretazione della norma e del contratto determinando le procedure giudiziarie che hanno inevitabilmente comportato maggiori oneri per l'Azienda di appartenenza»*.

Quanto all'elemento soggettivo, doveva sicuramente riconoscersi la sussistenza di *«...una condotta gravemente colposa da parte della Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche che, pur in presenza un contratto da lei stessa sottoscritto che indicava chiaramente i termini per il recesso...»*, aveva comunicato tardivamente la volontà dell'amministrazione di disdire il contratto, erroneamente invocando l'applicabilità dell'art. 27 della Legge 392 del 1978, peraltro neanche richiamato nella disdetta comunicata alla società Russoinvest; in tale disdetta la Dirigente aveva invece fatto riferimento alla disposizione

contrattuale (cfr. art. 2), pur non rispettando i termini dalla stessa chiaramente individuati e, così, «...*arrogandosi un potere di recesso che oramai non poteva più esercitare*».

Ulteriori aspetti del complessivo comportamento gravemente colposo tenuto dalla Dirigente venivano individuati nell'inescusabile errore commesso nel relazionare all'Avvocato incaricato di difendere l'Azienda nella fase giudiziale, facendo riferimento alla normativa sul contenimento della spesa (art. 2 bis del DL n. 120 del 2013), né richiamata nella disdetta né applicabile alle ASL, almeno fino alla modifica ritenuta all'uopo necessaria dal legislatore (e, peraltro, con operatività del recesso non immediata, ma con decorrenza dopo sei mesi la comunicazione).

Inoltre, «*La predetta Dirigente – nonostante la comunicazione del legale incaricato dall'Azienda che chiariva l'errore normativo in cui era incorsa suggerendo il rinnovo del recesso - non si è adoperata per evitare il maggior danno e non ha riproposto la disdetta contrattuale avvalendosi della norma come modificata, così esponendo l'Azienda Sanitaria al più lungo termine del rinnovo automatico*».

Il P.M. evidenziava, poi, un ulteriore aspetto connotante la condotta gravemente colposa della Dirigente che, dopo aver indicato come data finale della locazione il 31/03/2014, ritenendo necessario per l'individuazione della nuova sistemazione un ulteriore termine di sei mesi di permanenza nella vecchia sede, ha fissato per il rilascio dell'immobile la data finale del 30/09/2014: si evidenziava, pertanto, che la convenuta, «...*prima erra nell'applicazione della norma contrattuale sottoscritta, poi ritiene applicabile una norma rivolta ad altre amministrazioni in violazione dei termini contrattuali che comunque*

avrebbe disposto il recesso a far data dal 20/06/2014, poi autonomamente decide che il rilascio deve avvenire entro il 30/09/2014 in quanto non ha ancora concluso le procedure per il trasferimento nei nuovi locali, quando invece il contratto di locazione si è già prorogato automaticamente sino al 31/03/2017. È evidente che non sta gestendo il contratto di locazione secondo le previsioni contrattuali e normative, pensando viceversa di poter variare unilateralmente le scadenze contrattuali a suo piacimento. Quindi – come si legge nella citata determinazione – prima sconfessa il termine di cessazione della locazione del 31/03/2014, poi l'ulteriore termine del 20/06/2014 (sei mesi dopo la disdetta) frutto dell'applicazione della invocata norma speciale, ritenendo ingiustificatamente di poter occupare l'immobile sino a fine settembre».

Per effetto dei predetti comportamenti gravemente colposi, peraltro ripetuti e reiterati nel tempo, si era conseguentemente determinato il contestato danno all'Azienda Sanitaria di Potenza, che aveva dovuto liquidare maggiori somme alla società locataria sino al 31/07/2015, senza però che l'Ente traesse alcuna utilità dall'immobile, visto che lo stesso era stato già liberato il 30/9/2014 e l'Azienda aveva trasferito i suoi uffici in altri locali.

Al predetto danno, poi, dovevano aggiungersi – oltre alle spese legali e accessori maturati nel corso delle fase esecutiva – anche i costi per il ripristino dell'immobile, quantificati nel generoso importo di € 50.000,00 «...probabilmente allo scopo di agevolare la chiusura della lite»: infatti «...l'A.S.P. anziché eseguire direttamente i lavori - per il tramite di un affidamento secondo le procedure dell'evidenza pubblica - ha riconosciuto direttamente a controparte l'importo ritenuto corrispondente al costo del ripristino dei locali», peraltro concedendo «... quasi il prezzo pieno da listino

della Regione Basilicata anno 2015 di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n.896 del 30/06/2015, prezzo che difficilmente è applicato da una pubblica amministrazione atteso l'obbligo di provvedere attraverso procedure ad evidenza pubblica che generano, di norma, ribassi anche significativi».

La Procura riteneva, in definitiva, che il complessivo pregiudizio dovesse essere quantificato nell'importo di € 201.851,85, da attribuirsi, integralmente a carico della Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche Arch. Franca Cicale che aveva *«... sottoscritto il contratto di locazione, gestito il contratto, disposto la disdetta contrattuale, sostenuto le sue scelte gestionali con il legale dell'Ente»*; chiedeva, quindi, condannarsi la convenuta al pagamento in favore della all'Azienda Sanitaria di Potenza del predetto importo, ovvero della diversa somma accertanda in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come per legge.

Con comparsa di costituzione depositata l'8/1/2024 l'Arch. Franca Cicale, rappresentata dall'Avv. Giovanni Lo Sasso, dopo aver ricostruito la fattispecie concreta ipotizzata dalla Procura, eccepiva in via preliminare la nullità della citazione, che non si sarebbe conformata alla tassativa previsione dell'art. 86 c.g.c. *«... perché la elencazione (dal n. 1 al n. 10) della documentazione offerta in comunicazione, non reca la indicazione analitica e puntuale della documentazione citata/riferita nella narrativa/espositiva in citazione assunta a supporto della domanda».*

La difesa della convenuta evidenziava, poi, tra l'altro:

- che, in merito al contenuto del contratto di locazione stipulato in data 04.08.2010, particolare rilevanza avrebbe assunto l'art. 7, che prevede «...

l'opzione della deroga al periodo di validità ed efficacia delle clausole del contratto se intervenute leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili». Proprio sul presupposto di tale clausola, la corretta interpretazione del contratto avrebbe dovuto indurre ad attribuire validità ed efficacia alla disdetta formalizzata con la nota del 17.12.2013 «... *quale manifestazione della volontà di recedere dalla locazione, indipendentemente dal lessico, dando prevalenza al dato sostanziale piuttosto che al dato formale*», e ciò quanto meno con effetto a far data dalla entrata in vigore delle norme di cui all'art. 24-bis del D.L. n. 66/2014. D'altronde, alla data del 30/9/2013 non sussistevano le condizioni per formulare la disdetta della locazione dell'immobile, il cui utilizzo a tale data era ancora strategico alle funzioni operative dell'Azienda, e solo con l'avvento del D.L. n. 120/2013 la convenuta era stata indotta ad avviare il procedimento «... *nella logica dell'obiettivo del contenimento della spesa...*»;

- che aspetto non secondario era da individuarsi nel ruolo esercitato da altri Organi dell'ASP di Potenza in sede giurisdizionale, emergendo la netta impressione che l'Azienda abbia ivi «...*abdicato alle sue prerogative difensive, le quali non erano rimesse al Responsabile della U.O.C. Attività tecniche, perché non era lei che avrebbe dovuto effettuare tutte le valutazioni ritenute di supporto alla strategia difensiva...*». La finalità della relazione prot. 097794 del 7.7.2014 non era quella di ribadire la correttezza dell'operato della odierna convenuta, ma di spiegare «...*le (sue) ragioni del perché aveva optato per scelte basate sulla ratio di norme contrattuali e di legge, valorizzando la facoltà di recesso, esercitata nell'interesse dell'Azienda...*», fermo restando che se, dai soggetti ai quali era rimessa l'autonomia valutativa sulle opzioni difensive, tali scelte «...*fossero state ritenute non esatte, non corrette e/o fuori luogo, era il*

caso che ci si astenesse dall'esercizio di attività oppositive in sede processuale»;

- che la complessiva condotta posta in essere dalla convenuta, e «...*la (sua) volontà/consapevolezza dell'agire nell'ottica del superiore interesse dell'Azienda, in linea di coerenza con l'obiettivo del contenimento della spesa...*», non poteva già non valere ad escludere la responsabilità della stessa anche sotto il profilo soggettivo. Sotto tale aspetto, e sotto quello della effettiva valenza della condotta materiale dell'incolpata, nel precisare che, diversamente da quanto affermato in citazione, la convenuta non aveva affatto stipulato il contratto di locazione (sottoscritto dal Direttore Generale Dott. Amendola in data 4/8/2010), si evidenziava come fosse necessario «...*indagare ed accertare quale possa essere stato il grado di responsabilità delle scelte gestionali a lei imputabili e quali, invece, le incidenze delle condotte di altri soggetti che, nella loro autonomia, abbiano determinato o concorso a determinare l'ipotesi di danno in contestazione e derubricare il grado di colpa avvertito dall'Accusa*», e come l'attività dell'esponente, «...*seppure connotata da un errore interpretativo di una norma di legge ritenuta applicabile, era finalizzata alla cura degli interessi del bene pubblico*». Si ribadiva come le scelte dell'Arch. Cicale fossero state animate dalle finalità di realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, recati dall'art. 2 bis del D.L. n. 120 del 15.10.2013, confermato dalla legge di conversione n. 137/2013, normativa ritenuta applicabile congiuntamente a quella di cui all'art. 27 della L. n. 392/1978, in linea con il rinvio (all'applicazione delle vigenti disposizioni dettate in materia di locazione dal codice civile e dalle leggi vigenti) operato dall'art. 11 del contratto. Peraltro, se non fosse intervenuta l'esplicita estensione operata

dall'art. 24 del D.L. n. 66/2014, proprio in considerazione delle finalità del “contenimento della spesa pubblica”, l'originaria previsione limitata ad alcune pubbliche amministrazioni avrebbe potuto anche considerarsi censurabile in punto di legittimità costituzionale, per irragionevolezza e illogicità;

- che, in ogni caso, tenuto conto anche della giurisprudenza che ha affermato la validità automatica della disdetta del contratto per una scadenza successiva, salva diversa espressa indicazione, tale tesi «...era quanto da coltivare innanzi il competente giudice in sede di contraddittorio e contenzioso», non potendo la convenuta ritenersi imputabile per avere tutt'al più errato incolpevolmente nell'essersi avvalsa di una facoltà consentita dalla clausola normativa;

- che l'esponente non aveva avuto «...ruoli diretti nella gestione delle scelte processuali e nella gestione dei procedimenti relativizzati», né alla stessa avrebbero potuto attribuirsi responsabilità per quanto derivato dalla transazione, «... non gestita e non governata dalla convenuta e neppure da lei sottoscritta (come il contratto di locazione del 04.08.2010), essendo stata di altro Centro di potere gestionale la scelta tanto per la determinazione della somma di € 25.000,00 per canoni di locazione e tanto, e soprattutto, per l'importo di € 50.000,00 riconosciuti quale indennizzo di “ripristino” dell'immobile, che nella logica della locazione va riconosciuto se basato su elementi oggettivi riscontrati, valutati, stimati nelle modalità di prassi, con verbale di accertamento e constatazione, o periziati». Con riferimento a tale ultima liquidazione, la generosa quantificazione non sarebbe comunque riconducibile alla convenuta, e l'asserita finalizzazione della stessa alla chiusura della lite non sarebbe comunque comprovata, alla luce della regola del “più probabile che non”. Tali aspetti, non sufficientemente indagati nell'istruttoria esperita dalla

Procura, sarebbero riconducibili alle autonome scelte effettuate in sede di transazione, non certo riconducibili all'incolpata, che nella comparsa di costituzione evidenziava ulteriori « *Aspetti che avrebbero dovuto e potuto avere altra dialettica e altra trattazione innanzi il Giudice Amministrativo come anche nel contenzioso civile* »;

- che, sotto il profilo del danno, non poteva essere computato «... *l'importo pagato per le causali imputabili a locazione essendo tale importo relativo a canoni in decorrenza nel periodo di esecuzione del contratto e per il tempo a scadere per effetto della disdetta/recesso*...», né poteva «...*imputarsi alla responsabilità della convenuta l'ipotesi di danno con riferimento ai pagamenti effettuati per le causali imputate alla trattazione dei giudizi in sede amministrativa e in sede civile di opposizione a decreto ingiuntivo e in sede di procedura esecutiva, con maggiorazione di interessi e spese di procedura*»; non potevano, inoltre, imputarsi alla convenuta le somme destinate al pagamento degli ulteriori canoni fino al 31.07.2015, né la «*somma di 50.000,00 (definita in transazione) relativa agli esborsi per il ripristino dei locali tenuto conto che trattasi, comunque, di somme "obbligate" per contratto, riconosciuti a favore della Russoinvest, a seguito di attività di gestione governata da altri soggetti e ad essa conseguenti, come anche per la ipotizzata mala gestione del contratto di locazione*»;

- che le apodittiche asserzioni attoree sui sicuri errori valutativi e gestionali che sarebbero stati commessi dall'esponente contrastano con quanto dichiarato nella transazione in merito alla «...*incertezza in ordine a quanto oggetto di contenzioso pendente tra le parti*...», sia innanzi al Tribunale sia innanzi al TAR, perché, se diversamente fosse stato, ben altre sarebbero state le

motivazioni che avrebbe dovuto recare la transazione, e «... *non che trattavasi di “res dubia” connessa all’incertezza in ordine a quanto oggetto del contendere*».

Sulla base delle predette argomentazioni l’odierna convenuta, nel ritenere sussistenti motivi e ragioni per il rigetto della domanda, con ogni conseguente effetto anche in relazione alla regolamentazione delle spese in applicazione del DM n. 55/2014, chiedeva di essere assolta dalla incolpazione per insussistenza del danno nei termini prospettati dall’accusa, subordinatamente instando, nell’ipotesi in cui si ritenesse sussistente un suo profilo di responsabilità, previa valutazione degli apporti causali di altri soggetti, per la quantificazione di una condanna parametrata all’effettivo “concorso”, e ancora, in via più gradata, per l’esercizio del potere riduttivo.

All’odierna pubblica udienza il P.M. e il difensore della convenuta illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, deve esaminare l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per contrasto con l’art. 86 c.g.c., non recando una indicazione sufficientemente analitica e puntuale della documentazione depositata a supporto della domanda.

L’art. 86 del codice di giustizia contabile ha inequivocabilmente limitato le cause di nullità dell’atto di citazione alle ipotesi (comma 3) in cui sia stata omessa o risulti assolutamente incerta l’identificazione del convenuto o la sottoscrizione del pubblico ministero, ovvero (comma 5) sia stato omesso, o risulti assolutamente incerto, il requisito stabilito dalla lettera c) del secondo

comma (l'individuazione e la quantificazione del danno, o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione) o manchi l'esposizione dei fatti di cui alla lettera e) dello stesso comma (e, quindi, della qualità nella quale tali fatti sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).

Tra le cause di nullità della citazione contabile non è inclusa una deficitaria indicazione dei documenti offerti in comunicazione, pur previsti dalla lett. f) del secondo comma dell'art. 86 c.g.c. quale requisito dell'atto, e, conseguentemente, in considerazione del principio di tassatività delle nullità degli atti processuali (art. 44 c.g.c. e art. 156 c.p.c.), e del fatto che il presunto insufficiente richiamo della documentazione nel corpo della citazione non risulta aver inciso sull'esplicazione dei diritti di difesa della convenuta (con raggiungimento dello scopo dell'*editio actionis*), la proposta eccezione di nullità deve essere rigettata, e ciò anche a prescindere dalla verifica della contestata genericità; questa, comunque, nella fattispecie, non risulta sussistente, avendo la Procura correttamente richiamato nell'atto introduttivo del giudizio, nonché depositato nel fascicolo processuale, le fonti di prova dell'azione risarcitoria (in merito alla mancata sanzione con la nullità del vizio contestato, cfr. le sentenze n. 204/2021 III Sez. Centr. App., n.104/2021 Sez. Giur. Toscana, n. 533/2012 e n. 184/2020 Sez. Giur. Campania).

Nel merito la pretesa risarcitoria appare parzialmente fondata, per le ragioni di seguito illustrate.

Nella disamina all'uopo necessaria si deve, in primo luogo, risalire alla deliberazione del Direttore Generale n. 738 del 16/12/2013, con la quale, proponente l'odierna convenuta e sentito il parere del Direttore Amministrativo

e del Direttore Sanitario, si è deliberato di indire una ricerca di mercato e di approvare l'avviso di ricerca predisposto dall'U.O. Attività tecniche. Nelle premesse dell'atto sono esplicitate soprattutto doglianze riguardanti l'attività di protesica svolta dall'Azienda presso i locali di sua proprietà siti in Potenza, via della Pineta (anche a causa del non facile abbattimento delle barriere architettoniche). Con riferimento ai due immobili nel Comune di Potenza condotti in locazione, e cioè quello per cui è causa (dove erano allocate le attività di Consultorio Familiare, 118, U.O.C. Igiene e Sanità pubblica, Commissione Patenti e Ufficio Patenti) e quello sito in Via del Gallitello, 95 (dove erano allocate le attività del Dipartimento Salute Mentale), si richiamavano genericamente le circostanze che il mercato immobiliare era fermo con una rilevante conseguente offerta di locali da adibire ad uffici e/o ambulatori, che l'acquisizione in locazione di nuovi locali avrebbe potuto portare all'Azienda un vantaggio economico, così come si prevedeva considerando i dati riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari. Si ravvisava, pertanto, «...*la necessità di effettuare una ricerca di mercato allo scopo di individuare nuovi locali da condurre in locazione per adibirli ad Uffici Amministrativi ed Ambulatori Medici ove allocare le attività svolte nei due immobili condotti in fitto e quelle svolte in quello di proprietà*».

Nell'atto non appare l'esplicita richiesta al Responsabile di procedere con la disdetta dei contratti di locazione in essere, essendo solo richiamata la relativa scadenza (e cioè il 31/3/2014, per quello che ci interessa, e il 14/3/2018, per quello sito in via del Gallitello).

Resta fermo il fatto che il giorno successivo alla deliberazione, e cioè con atto del 17/12/2013, l'odierna convenuta ha dichiarato di comunicare avviso di

disdetta ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione, senza fornire alcun'altra specifica indicazione.

Tale disdetta risulta palesemente irrituale.

In giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. 27/08/2015, n. 17215), ribadita l'applicabilità dell'art. 27 della L. n. 392 del 1978 ai contratti di locazione stipulati *iure privatorum* dall'amministrazione pubblica, si è chiarito «*che costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'onere per il conduttore, di specificare i gravi motivi contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27, ancorché non espressamente previsto da detta norma, deve ritenersi conseguente alla logica dell'istituto, atteso che al conduttore è consentito di sciogliersi dal contratto solo se ricorrano gravi motivi e il locatore deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso è esercitato, dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell'altra parte del contratto, anche al fine di organizzare una precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso stesso (cfr. Cass. ord. 27 ottobre 2011, n. 22392; Cass. 06 giugno 2008, n. 15058; Cass. 29 marzo 2006, n. 7241; Cass. 26 novembre 2002, n. 16676)».*

Come è facile notare, l'onere di specificare i gravi motivi al momento della comunicazione del recesso, che pertanto deve intendersi "titolato", è principio consolidato veramente risalente nella giurisprudenza del Giudice di legittimità, anche ben prima della sopra richiamata sentenza n. 16676/2002 (cfr. anche, tra le altre, Cass. 10 dicembre 1996, n. 10980 e Cass. 14 maggio 1997, n. 4238).

È *ius receptum*, pure risalente, che la predetta disposizione, di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della L. n. 392/1978, si applichi anche ai contratti conclusi in qualità di conduttore da un ente pubblico territoriale (cfr. Cass. 22 novembre 2000, n. 15082).

Orbene, la Corte di Cassazione, nel delibare una questione concernente l'idoneità della motivazione fornita da una ASL nell'atto di recesso anticipato, esercitato ai sensi della predetta norma *«assumendo che "si erano resi disponibili nuovi locali in cui si sta effettuando il trasferimento dei servizi sanitari prima sistemati nell'immobile in oggetto, in ragione del fatto che tali locali presentano caratteristiche più idonee al loro utilizzo quali strutture sanitarie pubbliche (fra cui ad esempio l'assenza di barriere architettoniche) rispetto all'immobile in oggetto, nonché ai fini dell'accorpamento dei Servizi volto al conseguimento di una maggiore efficienza operativa"»*, ritenendo non integrabili i motivi di recesso con quelli adottati solo in sede giudiziale (il risparmio di spesa), in adesione a quanto stabilito dal giudice di appello, ha: confermato che la semplice circostanza che la ASL *«... avesse acquisito nuovi locali per trasferire i servizi sanitari, prima esercitati nell'immobile condotto in locazione, non integrava "i gravi motivi" per il recesso anticipato, non ravvisandosi la presenza di fatti sopravvenuti e imprevedibili, bensì di eventi che la conduttrice ben poteva metter in conto e che essa stessa aveva concorso a determinare»* e, quindi, *«...la scelta di acquisire o liberare nuovi locali, in mancanza di dimostrazione di situazioni in qualche modo cogenti, costituiva espressione di una libera volontà e determinazione del soggetto conduttore e, soprattutto, discendeva da circostanze che avrebbero potuto e dovuto essere prevedute, con l'ordinaria diligenza, già al momento del rinnovo della*

locazione; così che essa non poteva pregiudicare l'aspettativa del locatore alla prosecuzione del rapporto sino alla sua scadenza» (Cass. civ., Sez. III, n. 17215/2015, cit.; per un'analogia inidoneità del recesso anticipato da parte di una Azienda sanitaria locale, cfr. Cass. civ., Sez. III, 13/04/2021, n. 9704).

Anche il principio che i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge n. 392/1978, consentono al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto, devono consistere in fatti sopravvenuti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del conduttore che rendano particolarmente gravosa la prosecuzione della locazione, risulta consolidato e risalente in giurisprudenza (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 24/02/2004, n. 3651; Cass. civ., Sez. III, 30/04/2005, n. 9023; Cass. civ., Sez. III, 19/07/2005, n. 15215; Cass. civ., Sez. III, 20/03/2006, n. 6089; Cass. civ., Sez. III, 08/08/2007, n. 17416).

Alla luce della ricostruzione come sopra effettuata, risulta evidente che, qualora avesse voluto far valere la disciplina di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, la convenuta avrebbe dovuto vagliare l'esistenza di gravi motivi per recedere anticipatamente dal contratto, generati da fatti sopravvenuti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del conduttore, ma, soprattutto, a pena di inefficacia, avrebbe dovuto esplicitare tali motivi nella comunicazione di recesso, cosa che, come si è detto, non è avvenuta.

È necessario, ora, verificare se la validità del recesso potesse ritenersi sorretta dalla disciplina di cui all'art. 2bis del D.L. n. 120/2013, inserito dalla legge di conversione 13/12/2013, n. 137 (in vigore dal 15/12/2013, e quindi appena due giorni prima della comunicazione del recesso).

Il dettato della predetta disposizione, originariamente, prevedeva per le

amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché per gli organi costituzionali, la facoltà di recedere, con termine di preavviso di trenta giorni, dai contratti di locazione di immobili entro il 31 dicembre 2014, e ciò anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto.

Con il DL 30/12/2013, n. 151 (art. 2), non convertito in legge, si è provveduto a modificare la data di possibile esercizio di tale facoltà (30/6/2014) e il necessario termine di preavviso (180 giorni), ma la modifica ha poi perso efficacia per effetto della mancata conversione in legge del decreto.

Finalmente, solo con la legge 23/06/2014, n. 89 (di conversione del D.L. 24/4/2014, n. 66, che originariamente non lo prevedeva) si è provveduto a sostituire il predetto art. 2-bis del D.L. 15/10/2013, n. 120, e quindi la formulazione della norma ha assunto il suo assetto definitivo, con l'estensione dell'esercizio della facoltà di recesso alle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31/12/2009, n. 196 (che con il rinvio ai soggetti indicati, a fini statistici, nell'elenco oggetto del comunicato dell'ISTAT, e alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e successive modificazioni, comprende anche le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale), con la previsione del termine finale del 31/7/2014 per l'esercizio della facoltà di recesso e del termine di 180 giorni dal preavviso per il perfezionamento del recesso, e con l'espressa deroga per eventuali clausole che lo limitassero o lo escludessero.

Orbene, risulta del tutto insostenibile che, al momento della comunicazione del 17/12/2013, la convenuta avesse potuto fondatamente fondare la legittimità del recesso sulla sopra esposta normativa, a quella data, come evincibile dalla chiara lettera della disposizione, chiaramente applicabile solo ad enti diversi dalle

Aziende Sanitarie Locali; tale normativa, peraltro, come già visto, non era menzionata nel preavviso di disdetta, con contrarietà di tale omissione ai già visti principi in materia di “recesso titolato”.

Si consideri, peraltro, che, ancora nella propria determinazione dirigenziale n. 58 del 26/5/2014, con cui si è tra l'altro provveduto a differire unilateralmente la scadenza effettiva al 30/9/2014, l'Arch. Cicale ha ribadito nelle premesse che l'avviso di disdetta era stato comunicato ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione.

Deve, ora, essere evidenziato che pochi giorni dopo la notifica (effettuata il 20/6/2014) del ricorso al TAR, con cui la locatrice ha definitivamente manifestato la sua chiara intenzione di opporsi al recesso anticipato effettuato dalla ASL, con la legge n. 89 del 23/06/2014, come sopra si è detto, è stata estesa anche alle Aziende sanitarie la possibilità di avvalersi della facoltà di recesso di cui al novellato art. 2bis del D.L. n. 120/2013, e ciò entro il termine del 31/7/2014.

Proprio nella finestra temporale intercorrente tra la notifica del ricorso al TAR e il termine finale per l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi della predetta norma, è intervenuto lo scambio di informazioni e valutazioni tra la convenuta e l'U.O.C. Legale (cfr. relazione del 7/7/2014).

Nessuna iniziativa è stata, però, adottata dalla convenuta, né (a quanto consta) in quel periodo indicata dalla struttura legale, per effettuare una nuova valida disdetta.

Appare evidente che l'annotazione in questo senso contenuta nella nota del 22/12/2014 dell'unità legale era sicuramente tardiva per poter adottare alcuna iniziativa in tal senso rispetto alla scadenza del 31/7/2014 e, comunque,

formulata quando i locali erano stati già liberati (30/9/2014).

Alla luce della ricostruzione come sopra effettuata appare indubitabile che le plurime condotte commissive ed omissive riconducibili alla convenuta siano connotate da colpa grave connessa ad inescusabile errore professionale in quanto – pur essendo il danno oggettivamente prevedibile (considerando la chiara disciplina contrattuale, in assenza di normativa di diversa fonte che, in maniera inequivocabile, potesse giustificare il recesso) ed evitabile in tutto (con la mancata attivazione della procedura prima della successiva scadenza contrattuale) ovvero in parte (rinnovando, ad esempio, la disdetta successivamente alla notifica del ricorso al TAR, in periodo di vigenza della facoltà di recedere ai fini di contenimento della spesa, così rendendo legittimamente operativo il recesso a fine dicembre 2014, e limitando a soli tre mesi l'inutile corresponsione di canoni) – la dipendente non ha adottato quella diligenza minima che avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, non osservando le elementari regole di prudenza.

Appare altrettanto indubitabile che la negligente condotta della convenuta si collochi sia nella fase iniziale, sia lungo l'intero decorso della catena causale che, articolata in una pluralità di fatti e comportamenti, ha poi condotto all'evento dannoso dedotto in giudizio.

L'indubitabile evidenza che il termine per l'utile disdetta del rapporto locativo, ai sensi dell'art. 2 del contratto, fosse spirato sei mesi prima della scadenza triennale del 31/3/2014, avrebbe dovuto indurre la convenuta a verificare, con particolare rigore, se esistessero disposizioni normative che consentissero l'utile recesso. Conseguentemente, qualora avesse inteso invocare l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 27 della L. n. 392 del 1978, avrebbe dovuto quanto

meno specificare i gravi motivi al momento della comunicazione del recesso, provvedendo altresì ad accertare che gli stessi fossero idonei allo scopo considerato. Parimenti, qualora avesse ritenuto di invocare la normativa di cui all'art. 2bis del D.L. n. 120/2013, come introdotta dalla legge di conversione 13/12/2013, n. 137, con particolare rigore avrebbe dovuto accertare che, nonostante la chiara lettera della legge non contemplasse le Aziende sanitarie tra i soggetti inclusi nel suo ambito applicativo, vi fossero sufficienti ed esplicite ragioni per ritenere che tale normativa potesse applicarsi alla fattispecie in esame.

Si consideri, inoltre, che, tali approfondimenti non risultano nemmeno successivamente effettuati: nonostante fossero trascorsi circa cinque mesi dall'avviso di disdetta, infatti, con la determinazione n. 58 del 26/5/2014 la convenuta si è limitata a richiamare l'avviso di disdetta effettuato ai sensi dell'art. 2 del contratto, evidenziando che le procedure per l'individuazione e l'adeguamento dei nuovi locali idonei per il trasferimento degli uffici e dei servizi erano ancora in corso e, pertanto, si rendeva necessaria una proroga fino al 30/9/2014.

La necessità di effettuare o di richiedere tali ulteriori approfondimenti non è stata avvertita dalla convenuta nemmeno successivamente alla notifica del ricorso dinanzi al TAR del 20/6/2014, che aveva ormai definitivamente connotato di certezza la produzione di effetti nocuentosi per la PA, che precedentemente era ancora una, pur concreta, probabilità.

Sotto il profilo causale deve essere evidenziato che l'interposizione della transazione, non vale ad interrompere il nesso che avvince le conseguenze dannose alle condotte della convenuta. Per quanto sopra esposto in tema di

irregolarità del recesso, come sopra intimato, da ritenersi certo non predittivo di esiti favorevoli dell'instaurato contenzioso, l'atto transattivo posto in essere non appare irragionevole, ovvero conseguenza di scelte illogiche o abnormi, e conseguentemente, per effetto della palese operatività del principio dell'insindacabilità nel merito di scelte discrezionali, non può essere altrimenti valutato in questa sede come comportamento antigiuridico produttivo di danno erariale di per sé, o congiuntamente alla congerie di atti e comportamenti sopra richiamati.

L'evento dannoso, però, risulta comunque determinato da una pluralità di fattori, non tutti riferibili alla convenuta.

Dalla documentazione agli atti risulta che, non essendo stata comunicata disdetta entro il 30/9/2023, la ditta Russoinvest ha ceduto ad un istituto bancario il credito vantato nei confronti dell'ASP con atto notarile del 16/10/2013, notificato il 25/10/2013 alla ASP che ne ha preso atto con deliberazione del Direttore generale n. 2013/00768 del 23/12/2013, corredata del parere tecnico di regolarità del 14/11/2013 (a firma della stessa Dirigente convenuta) e del parere legale di regolarità del 26/11/2013.

Conseguentemente, già alla fine del mese di novembre 2013 vari organi e strutture della ASP erano stati notiziati del predetto atto di cessione che, ovviamente, presupponendo l'avvenuta rinnovazione del contratto per un ulteriore triennio, manifestava la sicura volontà della società locatrice di far valere i propri diritti sul corrispettivo economico.

Se ciò è vero, allora, a cura del Direttore Generale dell'ASP e della relativa struttura amministrativa di riferimento, prima di dar corso all'iniziativa di cui trattasi con la deliberazione direttoriale n. 2013/00738 del 16/12/2013, avrebbe

dovuto essere effettuata un'accorta ricognizione della situazione di fatto e di diritto dei beni locati, verificando la percorribilità della scelta di individuare nuovi immobili da condurre in locazione, accertando la relativa convenienza economica (del cui computo ed effettiva valutazione non risulta idonea esplicitazione in nessuno degli atti prodotti in giudizio) e individuando un preciso cronoprogramma da rispettare per liberarsi correttamente dagli obblighi rivenienti dai contratti in corso.

Appare altrettanto evidente che nel giugno 2014, a seguito della notificazione del ricorso dinanzi al TAR, l'attenzione sulla questione (che, come si è detto, ormai aveva assunto una più che concreta potenzialità di arrecare nocumento economico all'amministrazione) avrebbe dovuto essere massima, oltretutto (ovviamente) da parte della convenuta, anche da parte della predetta struttura amministrativa e dell'Ufficio legale dell'ASP, il quale avrebbe potuto e dovuto fornire le opportune indicazioni per orientare le scelte dell'Azienda, oltretutto in sede giurisdizionale, anche in sede amministrativa.

Passando ora alla quantificazione del danno erariale che possa ritenersi addebitabile alla convenuta, si ritiene preliminarmente di dover escludere l'importo delle spese di € 50.000,00, erogate per il ripristino dell'immobile nello *status quo ante*. Essendo, come riconosciuto dalla Procura, tali spese comunque dovute all'atto della cessazione del rapporto, le stesse, perlomeno nella parte da ritenersi congrua, non potrebbero essere considerate dannose. Quanto al sovrappiù che sarebbe stato erogato dalla ASP (in conseguenza della mancata realizzazione del possibile risparmio che si sarebbe potuto lucrare con l'affidamento dei lavori secondo le procedure dell'evidenza pubblica), non è stata fornita da parte attorea prova della relativa quantificazione, la cui

sproporzione, peraltro, non sarebbe in ogni caso imputabile alla convenuta, che non ha avuto in merito alcun potere decisionale né risulta in alcun modo essere stata coinvolta.

Così ridotta l'entità dell'erogazione da ritenersi dannosa all'importo di € 151.851,85, corrispondente all'inutile erogazione dei canoni per un periodo di dieci mesi nei quali l'Azienda non ha fruito degli immobili oggetto del contratto disdettato, oltreché ad ulteriori spese accessorie e spese legali, deve ora essere operato, anche nell'esercizio del potere riduttivo, il necessario scomputo della parte riconducibile alle concorrenti condotte di soggetti, non convenuti nel presente giudizio, facenti capo alle strutture sopra indicate (cfr. art. 83, secondo comma, c.g.c.).

Questo Collegio, in definitiva, ritiene che la quota di danno causalmente riconducibile alle antigiuridiche condotte gravemente colpose dell'Arch. Cicale non possa essere superiore al 50%, e possa congruamente attestarsi sull'importo di € 75.925,96.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) condanna Franca Cicale al pagamento in favore della ASP- Azienda Sanitaria Locale di Potenza della somma di € 75.925,96, maggiorata della rivalutazione monetaria dalla data del pagamento degli esborsi dannosi e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;

b) le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2024.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese della sentenza del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in €

586,34=(cinquecentottantasei/34).

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE